



COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO



REGOLAMENTO DI CIVILTÀ'

***PER LA TUTELA E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI
PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE E PER LA
LOTTA AL RANDAGISMO***

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - [Scopo del Regolamento](#)

Articolo 2 - [Diritti degli animali](#)

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3 - [Servizio](#) Tutela Animali

Articolo 4 – Definizioni ed ambito di applicazione

Articolo 5 - [Detenzione di animali](#)

Articolo 6 - [Divieti generali](#)

Articolo 7 - [Avvelenamento di animali](#)

Articolo 8 - Detenzione di animali nelle abitazioni

TITOLO III – CANI

Articolo 9 - [Definizione](#)

Articolo 10 - Attività motoria

Articolo 11 - Riparo

Articolo 12 - [Divieto di detenzione a catena](#)

Articolo 13 – Spazio minimo

Articolo 14 – Recinzioni delle proprietà private

Articolo 15 - [Accesso alle aree pubbliche](#)

Articolo 16 - [Obbligo di raccolta delle deiezioni solide](#)

Articolo 17 - [Detenzione dei cani da guardia](#)

TITOLO IV – LOTTA AL RANDAGISMO

Articolo 18 – Iscrizione all'anagrafe canina

Articolo 19 – Sterilizzazione

Articolo 20 – Abbandono dei cani

Articolo 21 – Cuccioli

Articolo 22 – Adozione

Articolo 23 – Ritrovamento e gestione dei cani randagi

Articolo 24 – Campagne di adozione e sensibilizzazione

Articolo 25 – Cane di quartiere

TITOLO V – GATTI

Articolo 26- [Status dei gatti liberi e delle colonie feline](#)

Articolo 27 - [Colonie feline e gatti liberi](#)

Articolo 28 - [Alimentazione dei gatti](#)

Articolo 29 - [Detenzione dei gatti di proprietà](#)

TITOLO VI - VOLATILI

Art. 30 - Tutela e detenzione di volatili

Art. 31 - Dimensioni delle voliere.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Scopo e principi del regolamento.

Il presente Regolamento ha lo scopo fornire tutela agli animali residenti o in transito nel territorio del Comune di Santi Cosma e Damiano,

Il Comune riconosce ad essi il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche. Al riguardo, con l'aiuto delle associazioni di volontariato presenti sul territorio, promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso apposite campagne educative, soprattutto negli ambiti scolastici.

Il Comune, nell'ambito del presente Regolamento, si impegna a porre in essere tutte le attività volte ad arginare in via definitiva il fenomeno del randagismo dei cani, con l'intento di eliminare la permanenza dei propri cani presso le strutture di detenzione convenzionate.

Il Comune, per favorire la convivenza fra specie umana ed animale, promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici ed etologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti, anche attraverso politiche di reintroduzione di specie a rischio di estinzione sul proprio territorio, di contrasto alla caccia di frodo e di salvaguardia dell'ambiente in generale.

Il Comune, inoltre, si impegna a contrastare l'uso degli animali per la sperimentazione scientifica e a non consentire sul suo territorio la presenza di allevamenti di animali da pelliccia.

Articolo 2 - Diritti degli animali

Il Comune è fermamente convinto che agli animali devono essere riconosciuti giusti diritti, pertanto si impegna ad un controllo severo dell'applicazione e del rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, anche attraverso la formazione di un apposito gruppo volontario di guardie zoofile e la costituzione, sempre con personale volontario, del Servizio Tutela Animali.

Il Comune si impegna, inoltre, a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi.

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3 - Servizio Tutela Animali

Il Comune, tramite il Servizio Tutela Animali e le guardie zoofile volontarie, controlla il rispetto dei diritti degli animali e vigila sulla attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere degli animali, anche a seguito degli accertamenti svolti dagli organi competenti e delle segnalazioni di cittadini e associazioni di volontariato animalista.

Il Servizio Tutela Animali può avvalersi, nell'espletamento delle proprie funzioni, della consulenza di personale esterno quali esperti e/o professionisti e delle associazioni animaliste. Al citato Servizio, inoltre, competono l'esame delle segnalazioni afferenti a cani vaganti sul territorio, le relazioni con il pubblico e la divulgazione dei servizi offerti dal Comune nel settore della tutela ed assistenza agli animali.

Articolo 4 - Definizioni ed ambito di applicazione

Ai fini del presente Regolamento, la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione e non ed a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o di semilibertà.

Articolo 5 - Detenzione di animali

Chiunque ha con sé un animale dovrà assicurare che sia tenuto in maniera adeguata, deve averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere dalla normativa vigente, dal presente Regolamento e dal buon senso.

Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute e dovranno essere fatti visitare e curare da medici veterinari quando il loro stato di salute lo renda necessario. Inoltre, ad essi dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le esigenze fondamentali relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

Il privato cittadino possessore dell'animale e le associazioni di volontariato che li abbiano in affido devono impedirne la proliferazione, attraverso corretta sterilizzazione, se non di fronte alla certezza di poter collocare in maniera idonea la cucciolata.

Articolo 6 - Divieti generali

1. Con il presente Regolamento, il Comune, in maniera energica ed assoluta, vieta:

- qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative sulla tutela della salute e del benessere degli animali;
- la detenzione di animali in condizioni tali da infliggere loro sofferenze psico-fisiche (ad esempio: spazi angusti, scarsa od eccessiva luminosità o areazione o temperatura, assenza di acqua o di cibo, assenza di riparo se tenuti all'esterno, in isolamento);
- la caccia di frodo e la distruzione dei siti di nidificazione;
- la vendita e l'uso di trappole per animali, se non per attività di controllo della fauna selvatica su disposizione delle autorità competenti e nel caso di danni agli ecosistemi, all'ambiente o alle colture;
- l'abbandono di qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale.

significando che la violazione delle presenti disposizioni, accertate dal Servizio Tutela Animali, dalla Polizia Municipale o dalle guardie zoofile volontarie, comporterà l'emanazione di sanzioni amministrative (da un minimo di Euro 50 ad un massimo di Euro 500) ovvero, ove ne ricorrano i termini, la segnalazione all'autorità giudiziaria o agli organi di polizia.

Articolo 7 - Avvelenamento di animali

È vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto. Chiunque contravvenga alla presente disposizione sarà tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pari ad Euro 500. Se, invece, l'avvelenamento comporterà la morte di uno o più animali, il contravventore sarà denunciato alle autorità competenti e la sanzione amministrativa sarà triplicata.

Articolo 8 - Detenzione di animali nelle abitazioni

In tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali. I regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali. Nel caso di regolamenti preesistenti, tale disposizione è da ritenersi abrogata. La detenzione degli

animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 Codice Civile.

TITOLO III – CANI

Articolo 9 – Definizione

Al cane, considerato fra gli animali il più sociale e mentalmente dotato, oltre alle normali e dovute necessità fisiologiche (quali: acqua, cibo, spazio ed altro) vengono riconosciute precise necessità che attengono nello specifico all'attività fisica quotidiana.

Articolo 10 - Attività motoria

Chiunque detenga un cane dovrà consentirgli quotidianamente, secondo le caratteristiche del soggetto, l'opportuna attività motoria durante la quale potrà espletare i propri bisogni fisiologici.

Articolo 11 - Riparo

I cani che non sono tenuti all'interno delle abitazioni, devono essere dotati di un idoneo riparo. La cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, dotata di tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa sui tre lati ed rialzata da terra e, ove non posta in luogo riparato dalle intemperie, dovrà essere dotata di una adeguata tettoia; non dovrà essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale. Chi non si attiene alla presente disposizione, sarà punito con una sanzione amministrativa minima di Euro 50, che potrà essere aumentata fino ad Euro 250 a seconda della mancanza riscontrata.

Articolo 12 - Divieto di detenzione a catena

È vietato detenere cani legati o alla catena se non in caso di effettiva e giustificata necessità. In questo caso si dovranno rispettare le indicazioni contenute nel successivo comma.

Se indispensabile, l'uso della catena deve comunque assicurare all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La catena, munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno 2 metri da terra. La catena non dovrà essere pesante e comunque commisurata alla tipologia di cane.

Ai cani detenuti a catena deve essere, comunque, assicurata la possibilità di movimento libero per almeno 1 ora al giorno. E' sempre vietato l'uso del collare a strozzo.

Chi non si attiene alla presente disposizione, sarà punito con una sanzione amministrativa minima di Euro 50. Se, la mancata osservanza della presente disposizione comporta importanti sofferenza psico-fisiche al cane, la sanzione potrà essere aumentata fino ad Euro 300.

Articolo 13 – Spazio minimo

Qualora il cane sia detenuto in spazio delimitato, questo deve avere una dimensione minima pari a 9 metri quadrati per ogni capo di età superiore ai 180 giorni.

Chi non si attiene alla presente disposizione, sarà punito con una sanzione amministrativa minima di Euro 50. Se, la mancata osservanza della presente disposizione comporta importanti sofferenza psico-fisiche al cane, la sanzione potrà essere aumentata fino ad Euro 300.

Articolo 14 - Recinzioni

Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Articolo 15 - Accesso alle aree pubbliche

Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia.

In tali luoghi i cani vanno tenuti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a due metri, nonché muniti di apposita museruola per i cani di grossa taglia o di indole mordace. Tutti i cuccioli fino ai sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola. Inoltre, per tutti i cani al guinzaglio deve essere usata la pettorina in luogo del collare. E' sempre vietato l'utilizzo del collare a strozzo.

Articolo 16 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide

I cani di proprietà non possono circolare, se non tenuti al guinzaglio, liberamente sul territorio, soprattutto per espletare i propri bisogni fisiologici, insudiciando luoghi pubblici o privati. Pertanto, quando un cane di proprietà si trova, necessariamente con il guinzaglio, sul territorio comunale, il proprietario o l'accompagnatore è sempre tenuto:

- alla totale asportazione delle deiezioni lasciate dai cani con successivo smaltimento;
- a fare uso, per l'asportazione, di idonea attrezzatura che deve avere al seguito.

Chiunque viola le disposizioni previste nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 150,00.

Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i non vedenti con cane guida ed i proprietari di cani da lavoro (ad esempio cani pastore) durante lo svolgimento della specifica attività.

Articolo 17 - Detenzione dei cani da guardia

I luoghi o proprietà private in cui siano presenti cani utilizzati per la guardia non devono essere accessibili al pubblico.

Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto, in maniera chiaramente visibile, un cartello di avvertimento di adeguate dimensioni.

TITOLO IV – LOTTA AL RANDAGISMO

Articolo 18 – Iscrizione all'anagrafe canina e altri adempimenti del proprietario

Chiunque detenga un cane deve obbligatoriamente effettuare l'iscrizione all'anagrafe canina, attraverso l'inserimento dell'apposito microchip. Al riguardo, il Comune, attraverso il Servizio Tutela Animali, attuerà dei controlli per accertarsi che tutti i cani siano dotati di microchip. Chi non si attiene alla presente disposizione, sarà punito con una sanzione amministrativa di Euro 50. Se dopo 30 giorni dall'avvenuto accertamento, il proprietario del cane non provvede all'inserimento del microchip, la sanzione amministrativa raddoppia. Se, decorsi ulteriori 30 giorni, la mancanza persiste, il Comune provvederà a dotare il cane di microchip, con spese a carico del proprietario.

Il Comune, tramite il Servizio Tutela Animali, darà corso ad un costante monitoraggio della popolazione canina presente sul territorio, tramite il controllo dell'anagrafe canina e di un apposito *database* che sarà appositamente predisposto, popolato con tutte le informazioni che obbligatoriamente perverranno dai proprietari dei cani, presenti sul territorio comunale.

Inoltre, il proprietario del cane ha l'obbligo di denunciare al comune:

- lo smarrimento o sottrazione del cane, entro 24 ore;

- la cessione del cane, entro 5 giorni;
- il decesso del cane, entro 30 giorni;
- la variazione di residenza, entro 30 giorni;
- la comunicazione di “impossibilitato a detenere il cane” per comprovati motivi, con immediatezza.

Articolo 19 – Sterilizzazione

Chiunque sia proprietario di un cane di sesso femminile, dovrà necessariamente provvedere alla sua sterilizzazione ovvero evitare che il cane generi dei cuccioli, a meno che non dia certezza di poter collocare l'eventuale cucciolata il Comune si impegna a favorire campagne di sterilizzazione.

Chi non si attiene alla presente disposizione, sarà punito con una sanzione amministrativa di Euro 50. Se dopo 30 giorni dall'avvenuto accertamento, il proprietario del cane non provvede alla sterilizzazione, la sanzione amministrativa raddoppia. Se, decorsi ulteriori 30 giorni, la mancanza persiste, il Comune provvederà a sterilizzare il cane tramite un veterinario di fiducia, con spese a carico del proprietario.

Articolo 20 – Abbandono dei cani

È assolutamente vietato abbandonare il proprio cane o eventuali suoi cuccioli.

Nel caso di scomparsa, a qualsiasi titolo, del cane, il proprietario deve darne, entro 24 ore, comunicazione al Servizio Tutela Animali.

Chiunque non si ritenga più nelle condizioni di poter accudire il proprio cane, deve rappresentarlo al Servizio Tutela Animali, che metterà in atto tutti gli accorgimenti per tutelare il cane.

Chiunque sarà considerato responsabile dell'abbandono di un cane, di uno o più cuccioli o della mancata segnalazione della scomparsa del proprio cane decorse le 24 ore, sarà punito con una sanzione amministrativa di Euro 500.

Articolo 21 - Cuccioli

E' vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni e gli stessi, ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti o venduti se non identificati con l'inserimento del microchip.

Articolo 22 - Adozione

Il Comune, in riferimento ai propri cani, presenti nelle strutture convenzionate di detenzione o presso le famiglie di pre-adozione, consente che vengano adottati in maniera volontaria, tramite il Servizio Tutela Animali o le associazioni animaliste convenzionate, senza la concessione di alcuna agevolazione tributaria o finanziaria, se non un minimo contributo *una tantum* di Euro 50.

Articolo 23 - Ritrovamento e gestione dei cani randagi

I cani vaganti sul territorio comunale, che non sono padronali, fermo restando le competenze/responsabilità della ASL, sono tutelati dal Comune che provvederà a garantire loro, nel più breve tempo possibile, una nuova famiglia di adozione, evitando che vengano sistemati nelle strutture di detenzione convenzionate. A tal riguardo, il Comune istituirà un *registro delle famiglie di pre-affido*, dove iscrivere chiunque conceda la propria disponibilità a curare per un periodo di tempo limitato, normalmente non superiore ai 60 giorni, i cani randagi rinvenuti sul territorio, una volta che siano stati visitati dal veterinario convenzionato, che ha provveduto a dotarli di microchip e a sterilizzarli se di sesso femminile.

I cittadini che individuano un cane randagio sul territorio comunale devono avvisare esclusivamente il Servizio Tutela Animali del Comune, che provvederà a mettere in atto la procedura prevista. In

particolare, riscontrato dopo una prima analisi che il cane non sia di proprietà, sarà attivato il servizio di cattura convenzionato ovvero, laddove, il cane dimostri di essere docile o nel caso di cuccioli, sarà prelevato dai volontari del Servizio. In entrambi i casi sarà condotto presso il veterinario/canile sanitario convenzionato per le cure necessarie, nel rispetto della normativa vigente.

Il veterinario provvederà ad identificare il cane mediante l'apposizione del microchip e a sterilizzare quelli di sesso femminile. I cani che risultano padronali perché microchippati sono restituiti al proprietario, dietro pagamento delle spese di cattura e delle spese sanitarie e di mantenimento. I cani di accertata proprietà che non vengono riscattati dal proprietario saranno considerati liberi a tutti gli effetti, il proprietario dovrà effettuare la cessione a favore del Comune e potranno essere dati in affidamento. Il proprietario del cane sarà denunciato per abbandono e sarà soggetto al pagamento della sanzione amministrativa prevista in caso di abbandono di Euro 500.

I cani microchippati, sterilizzati e dichiarati dal veterinario in buona salute, potranno essere adottati da chiunque ne faccia richiesta, purché sia in possesso delle giuste qualità morali e di carattere per poter accudire un cane.

I cani, in attesa di essere adottati saranno accuditi dalle famiglie di pre-affido. Se, decorsi 60 giorni di permanenza nelle predette famiglie, il Servizio Tutela Animali del Comune e le associazioni animaliste convenzionate non saranno riuscite a collocare il cane in una nuova famiglia di adozione, il cane sarà necessariamente sistemato, a spese del Comune, presso la struttura di detenzione convenzionata.

Articolo 24 – Campagne di adozione, sterilizzazione, microchippatura e sensibilizzazione

Il Comune, con l'ausilio delle associazioni animaliste presenti sul territorio e non, si impegna ad organizzare campagne di adozione e sensibilizzazione, da tenersi sia in luoghi pubblici sia nelle scuole.

Articolo 25 - Cane di quartiere

Il Comune riconosce, a determinate condizioni, il “*cane di quartiere*”.

Viene considerato “*cane di quartiere*” il cane che vive libero in una determinata zona ben delineata del territorio comunale e che abbia i seguenti requisiti:

- non deve essere un cane morsicatore e/o responsabile di aggressioni;
- non deve essere di tipo molossoide o appartenere/provenire da razze da guardia o difesa;
- non deve essere di grossa statura;
- deve essere clinicamente sano;
- deve essere iscritto all'anagrafe canina e microchippato a nome del Comune;
- deve essere sterilizzato se di sesso femminile;
- deve portare come segno di riconoscimento ben visibile un collare giallo;
- deve essere assistito almeno da 2 volontari che se ne assumono l'onere della gestione garantendo:
 - . la giornaliera somministrazione di cibo, effettuata in modo da non imbrattare il suolo pubblico;
 - . la vigilanza sullo stato di salute del cane, segnalando al Comune eventuali necessità sanitarie.

La istituzione del *cane di quartiere* prevede la emanazione da parte del Sindaco di un'apposita ordinanza di cattura, sterilizzazione e riammissione sul territorio del cane randagio.

Il *cane di quartiere* cessa di essere tale nel caso cui:

- ne viene richiesta l'adozione;
- si rende protagonista di aggressione a residenti;
- consegue l'abitudine di rincorrere macchine, moto o biciclette;
- un numero di residenti nel quartiere pari ad almeno 20 persone ne chiedono la cessazione.

TITOLO IV – GATTI

Articolo 26 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline

I gatti liberi e le colonie feline possono vivere sul territorio comunale. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune procederà a sporgere denuncia ai sensi delle norme vigenti.

Articolo 27 - Colonie feline e gatti liberi

Il controllo delle nascite è affidato alla ASL in collaborazione con i singoli cittadini (gattari) o le associazioni animaliste del territorio .

Pertanto tutti coloro che intendono occuparsi della gestione di una colonia felina devono farne richiesta producendo apposita istanza alla ASL di competenza, che darà corso ad un sopralluogo preventivo insieme al Servizio Tutela Animali, tendente ad accertare che trattasi realmente di gatti liberi in colonia, non padronali.

Ciò al fine di valutare la reale sussistenza della corretta gestione e che vengano rispettati i criteri minimi di igiene durante le fasi di governo in modo da scongiurare eventuali problematiche di ordine igienico-sanitario.

Ottenuto il parere favorevole, la ASL provvederà ad inserire la colonia nel programma di sterilizzazione e microchippatura, nonché di registrazione nella anagrafe felina regionale .

Il controllo della colonia sarà affidato all'intestatario dell'istanza.

E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.). Deve essere comunque sempre consentita la presenza di contenitori per animali nonché appositi cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini.

Articolo 28 - Alimentazione dei gatti

I volontari che si occupano di gatti sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico e privato relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria.

Articolo 29 - Detenzione dei gatti di proprietà

E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

In caso si accertato maltrattamento, il proprietario dovrà pagare una sanzione amministrativa minima di Euro 50 e massima di Euro 500.

Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, i proprietari devono provvedere alla sterilizzazione degli stessi.

TITOLO V - VOLATILI

Art. 30 - Tutela e detenzione di volatili.

Ai volatili detenuti in gabbia devono essere garantite buone condizioni climatiche .I contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre puliti e riforniti. E' vietato tenere volatili legati con catene corte al trespolo.

E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno per tre quarti la parte superiore.

Art. 31 - Dimensioni delle voliere.

La voliera deve avere le seguenti dimensioni: la dimensione maggiore deve essere cinque volte superiore all'apertura alare dell'esemplare più grande, le altre due dimensioni non devono essere

inferiori alla metà della dimensione maggiore. Se sono tenuti più di quattro animali le misure sopra descritte vengono aumentate di un sesto della cubatura per ogni animale oltre i quattro. Nella stessa gabbia è consentita la stabulazione solo di specie compatibili.

E' fatto assoluto divieto di:

- lasciare permanentemente all' aperto, senza adeguata protezione, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
- strappare o tagliare le penne, salvo che per ragioni mediche e chirurgiche
- amputare ali o arti, salvo che per ragioni mediche.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale. Per quanto non specificato nel presente Regolamento valgono le disposizioni di legge e statutarie, in quanto applicabili, vigenti in materia, con particolare riferimento alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 e alla deliberazione della Giunta Regionale n. 621 del 25 ottobre 2016.